

## **CIRCOLARE N. 40/2014**

Pordenone, 3 dicembre 2014

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: VIES - ISCRIZIONE IMMEDIATA E REGOLE PER LA CANCELLAZIONE**

Con l'entrata in vigore del decreto semplificazioni (coincidente con il 13.12.2014) si modificano le regole per la gestione del Vies: in particolar modo, l'art.22 interviene su due aspetti:

- l'efficacia dell'iscrizione;
- l'individuazione del presupposto per la cancellazione.

Il Vies, come noto, è un sistema di scambio dati tra paesi UE: ciascun operatore economico, dalla fine del 2010, è tenuto a verificare la propria iscrizione a tale registro prima di poter realizzare operazioni (sia relative a beni che per quanto riguarda i servizi) intracomunitarie, tanto con riferimento alle operazioni attive, che in relazione a quelle passive.

#### **Iscrizione immediata**

Il sistema previgente riguardante l'efficacia dell'iscrizione al Vies prevedeva una moratoria iniziale, a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria per porre in essere le opportune verifiche circa il contribuente che chiede l'inclusione: al termine di tale periodo, salvo esplicito diniego, il contribuente veniva iscritto automaticamente. Pertanto, dopo aver inviato all'Agenzia la richiesta di iscrizione, i contribuenti dovevano attendere 30 giorni prima di poter compiere qualunque operazione intracomunitaria, che risultava autorizzata solo a partire dal 31° giorno successivo la richiesta di iscrizione. Dalla data di pubblicazione del decreto l'iscrizione ha invece efficacia immediata quando questa viene esercitata in sede di attribuzione del numero di partita Iva; con ogni probabilità (la relazione illustrativa sul punto non è chiarissima) lo stesso avverrà anche quando l'inclusione al Vies è chiesta da un soggetto già in attività.

Il vantaggio è evidente: chi deve effettuare acquisti o cessioni con controparti UE, potrà iscriversi e immediatamente realizzare tali operazioni, senza necessità di attendere alcunché.

#### **Cancellazione**

Gli Stati membri della UE sono chiamati ad effettuare una periodica manutenzione della banca dati degli operatori intracomunitari residenti.

Sul punto il decreto stabilisce un presupposto che consentirà agli Uffici di cancellare un contribuente dall'elenco dei soggetti ammessi a porre in essere operazioni intracomunitarie: è prevista l'esclusione dall'archivio Vies per i contribuenti che non presentano alcun elenco Intrastat per quattro trimestri consecutivi. In altre parole, dopo un anno in cui non si pongono in essere operazioni intracomunitarie, si perde la qualifica di soggetto Vies.

Tale cancellazione deve comunque ritenersi non definitiva: se il contribuente intende porre in essere operazioni intracomunitarie potrà richiedere nuovamente l'iscrizione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.